



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 832

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri per il conferimento dei titoli di maestro artigiano e maestro professionale (legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 articolo 13).

Il giorno **13 Maggio 2022** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 (*“legge provinciale sull’artigianato”*) ha istituito i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere, rinviando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità di conferimento dei citati titoli, che prevedono la frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione.

La Giunta provinciale ha da ultimo disciplinato tali modalità con le deliberazioni n. 1599 del 16 ottobre 2020 e n. 142 del 5 febbraio 2021.

Nella fase di iscrizione al corso sopra menzionato si è potuto osservare come a volte la richiesta di partecipazione allo stesso non possa essere accolta perché il richiedente non risulta allo stato attuale in possesso dei requisiti previsti (titolare, socio attivo o collaboratore familiare di un’impresa del settore con esperienza imprenditoriale di tre anni), che però vengono maturati a breve e comunque entro la conclusione del percorso formativo.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, e nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nei casi in cui il numero di soggetti ammessi al corso risulti inferiore al numero di posti a disposizione, si propone di modificare le citate deliberazioni della Giunta provinciale nel senso di consentire l’accesso ai percorsi formativi anche a soggetti non ancora in possesso dei requisiti formali per il conferimento del titolo di “maestro artigiano” o di “maestro professionale”, purché gli stessi vengano maturati entro la conclusione del percorso formativo.

Al fine di rendere più agevole la lettura dei “Criteri” si ritiene opportuno riapprovare gli stessi, in sostituzione:

1. di quelli approvati con deliberazione n. 1599/2020 per quanto concerne il conferimento del titolo di maestro artigiano;
2. di quelli approvati con deliberazione n. 142/2021 per quanto concerne il conferimento del titolo di maestro professionale.

In relazione al presente provvedimento, la Commissione provinciale per l’artigianato ha espresso parere positivo ai sensi della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, art. 13, comma 2 ter.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, i *“criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1599 del 16 ottobre 2020, introducendo all'articolo 3 il seguente comma *“Nel caso in cui il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1, soggetti*

non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b).

Rimane ferma in tal caso:

a) la necessità per tali soggetti di possedere le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il “livello di entrata” di cui all'articolo 2 lettera c);

b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.”

- 2) di modificare, per i motivi esposti in premessa, i “*criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)*” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 142/2021, introducendo all'articolo 3 il seguente comma “*Nel caso in cui il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1, soggetti non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b).*”

Rimane ferma in tal caso:

a) la necessità per tali soggetti di possedere le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il “livello di entrata” di cui all'articolo 2 lettera c);

b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro professionale, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.”

- 3) di mantenere invariato quanto non esplicitamente modificato dalla presente deliberazione;
- 4) di riapprovare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato A): “*Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)*”;
- 5) di riapprovare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato B): “*Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)*”;
- 6) di dare atto che i criteri di cui al punto 4) sostituiscono integralmente i precedenti criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1599 del 16 ottobre 2020;
- 7) di dare atto che i criteri di cui al punto 5) sostituiscono integralmente i precedenti criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 142 del 5 febbraio 2021;
- 8) di stabilire che i criteri di cui agli allegati di cui ai punti 4) e 5) trovano applicazione anche con riferimento al percorso formativo di maestro artigiano birraio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2152 del 10 dicembre 2021;
- 9) di disporre, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A) - maestro artigiano

002 ALLEGATO B) - maestro professionale

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO
ARTIGIANO E PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
(ARTICOLI 13 E 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002, N. 11).**

Capo I

Conferimento del titolo di maestro artigiano

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro artigiano è conferito ad imprenditori artigiani o collaboratori familiari di imprese artigiane che:
 - a) sono titolari, soci attivi o collaboratori familiari di un'impresa artigiana che svolge la propria attività nel relativo settore, iscritta all'albo delle imprese artigiane;
 - b) hanno maturato un'esperienza imprenditoriale di 3 anni come titolare, socio attivo o collaboratore familiare di un'impresa artigiana del settore;
 - c) la Giunta, sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può aumentare, per motivate ragioni a 5 anni il limite di cui al punto b);
 - d) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, mediante la frequenza obbligatoria dell'apposito corso di cui all'articolo 3 con esito finale positivo.

Articolo 2

*Profilo di qualificazione professionale, contenuti dei corsi obbligatori e costi a carico degli
interessati*

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, con una o più deliberazioni:
 - a) individua le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro artigiano;
 - b) approva il profilo di qualificazione professionale che individua le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono l'elevato grado di capacità tecnico – professionali, imprenditoriali e le nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
 - c) approva i contenuti del corso obbligatorio individuando altresì le competenze, conoscenze o abilità che devono essere già possedute dall'interessato, costituenti quindi il “livello di entrata”;
 - d) fissa i costi da mettere a carico degli interessati per la partecipazione al corso obbligatorio.
2. Per la predisposizione dei documenti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1. la Giunta provinciale può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o della sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della l.p. n. 11 del 2002 n. 11 e dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 3

Accesso al corso obbligatorio e procedure selettive

1. L'accesso al corso di Maestro Artigiano è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), nonché delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2, lettera c).
2. Al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il livello di entrata sono attivate apposite procedure selettive.
3. L'ammissione al corso avviene fino all'eventuale esaurimento dei posti messi a disposizione e in base al punteggio ottenuto durante le procedure selettive. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità ai soggetti che ricoprono la carica di titolare o socio attivo d'impresa del settore.
4. Nel caso in cui il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1, soggetti non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b). Rimane ferma in tal caso la necessità:
 - a) di possedere per tali soggetti le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2 lettera c);
 - b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.
5. La domanda di ammissione al corso è presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento che cura l'istruttoria nonché le procedure selettive secondo quanto stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 4

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale;
 - d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ogni area, al netto degli esoneri.
3. In sede di iscrizione al corso può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.

4. L'ente a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante, anche mediante l'espletamento di una prova finale per ognuna delle aree di cui al comma 1.
5. Per le aree di cui al comma 1, lettera d) la deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso può stabilire particolari modalità di valutazione in deroga ai commi 2 e 4.
6. Per conseguire il titolo di Maestro artigiano è necessaria una valutazione positiva in tutte le aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Soggetti realizzatori

1. L'area gestione di impresa e l'area insegnamento del mestiere di cui all'articolo 4 comma 1 sono affidate ai sensi dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o la sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.
2. La struttura competente in materia di artigianato affida ad istituti scolastici, soggetti ed enti specializzati, compresa la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'organizzazione e la realizzazione dell'area tecnico-professionale nonché di eventuali altre aree previste all'articolo 4, comma 1, lettera d).

Articolo 6

Attività di supporto della Commissione provinciale per l'artigianato

1. La Commissione provinciale per l'artigianato fornisce agli enti competenti supporto in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di maestro artigiano.

Articolo 7

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato entro 60 giorni dal ricevimento degli esiti del corso obbligatorio, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro artigiano e all'iscrizione nell'elenco dei maestri artigiani

Capo II

Corsi di aggiornamento per maestri artigiani

Articolo 8

Istituzione dei corsi di aggiornamento

- 1) Sono istituiti i corsi di aggiornamento relativi alle aree di cui all'articolo 4, comma 1 secondo quanto disciplinato dai presenti criteri.

- 2) Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato:
 - a) sono approvati i contenuti del corso di aggiornamento e la sua durata;
 - b) sono individuati i soggetti destinatari del percorso formativo;
 - c) sono stabiliti i criteri per la valutazione del percorso formativo con una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% del monte ore complessivo;
 - d) è stabilito il costo a carico dei partecipanti che non potrà essere superiore a 400,00 euro per ogni iscritto, tenendo conto anche del numero degli iscritti e del costo complessivo del corso;
 - e) è stabilito il numero di edizioni che possono essere realizzate;
 - f) è stabilito il numero massimo e il numero minimo di partecipanti per edizione;
 - g) è stabilito il periodo di realizzazione dei corsi di aggiornamento;
 - h) sono stabilite le modalità di iscrizione;
 - i) è individuato il soggetto che realizzerà il percorso formativo;
 - j) sono individuate le modalità di realizzazione del corso;

- 3) I soggetti realizzatori dei corsi di aggiornamento sono quelli individuati all'articolo 5.

Articolo 9

Attestazione degli esiti

- 1) Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente formativo, sono formalizzati gli esiti del corso di aggiornamento;
- 2) Della frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento è rilasciata attestazione all'interessato.

**CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO
PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
(ARTICOLI 13 E 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002, N. 11).**

Capo I

Conferimento del titolo di maestro professionale

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro professionale è conferito ad imprenditori o collaboratori familiari che:
 - a) sono titolari o soci attivi o collaboratori familiari di un'impresa, non iscritta all'albo delle imprese artigiane, che svolge la propria attività nel relativo settore;
 - b) hanno maturato un'esperienza di 3 anni come titolare o socio attivo o collaboratore familiare di un'impresa del settore;
 - c) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, mediante la frequenza obbligatoria dell'apposito corso di cui all'articolo 3 con esito finale positivo.

Articolo 2

*Profilo di qualificazione professionale, contenuti dei corsi obbligatori e costi a carico degli
interessati*

1. La Giunta provinciale con una o più deliberazioni:
 - a) individua le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro professionale;
 - b) approva il profilo di qualificazione professionale che individua le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono l'elevato grado di capacità tecnico – professionali, imprenditoriali e le nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
 - c) approva i contenuti del corso obbligatorio individuando altresì le competenze, conoscenze o abilità che devono essere già possedute dall'interessato, costituenti quindi il “livello di entrata”;
 - d) fissa i costi da mettere a carico degli interessati per la partecipazione al corso obbligatorio.
2. Per la predisposizione dei documenti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1. la Giunta provinciale può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o della sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della l.p. n. 11 del 2002 n. 11 e dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 3

Accesso al corso obbligatorio e procedure selettive

1. L'accesso al corso di maestro professionale è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro professionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), nonché delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2, lettera c).
2. Al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il livello di entrata sono attivate apposite procedure selettive.
3. L'ammissione al corso avviene fino all'eventuale esaurimento dei posti messi a disposizione e in base al punteggio ottenuto durante le procedure selettive. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità ai soggetti che ricoprono la carica di titolare o socio attivo di impresa del settore.
4. Nel caso il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1 soggetti non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b). Rimane ferma in tal caso la necessità:
 - a) di possedere per tali soggetti le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c);
 - b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro professionale, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.
5. La domanda di ammissione al corso è presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento che cura l'istruttoria nonché le procedure selettive secondo quanto stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 4

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale;
 - d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ogni area, al netto degli esoneri.
3. In sede di iscrizione al corso può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.
4. L'ente a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante, anche mediante l'espletamento di una prova finale per ognuna delle aree di cui al comma 1.

5. Per le aree di cui al comma 1, lettera d) la deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso può stabilire particolari modalità di valutazione in deroga ai commi 2 e 4.
6. Per conseguire il titolo di maestro professionale è necessaria una valutazione positiva in tutte le aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Soggetti realizzatori

1. L'area gestione di impresa e l'area insegnamento del mestiere di cui all'articolo 4 comma 1 sono affidate ai sensi dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o alla sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.
2. La struttura competente in materia di artigianato affida ad istituti scolastici, soggetti ed enti specializzati, compresa la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'organizzazione e la realizzazione dell'area tecnico-professionale nonché di eventuali altre aree previste all'articolo 4, comma 1, lettera d).

Articolo 6

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato entro 60 giorni dal ricevimento degli esiti del corso obbligatorio, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro professionale e all'iscrizione nell'apposito elenco.

Capo II

Corsi di aggiornamento per maestri professionali

Articolo 7

Istituzione dei corsi di aggiornamento

1. Sono istituiti i corsi di aggiornamento relativi alle aree di cui all'articolo 4, comma 1 secondo quanto disciplinato dai presenti criteri.
2. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato:
 - a) sono approvati i contenuti del corso di aggiornamento e la sua durata;
 - b) sono individuati i soggetti destinatari del percorso formativo;
 - c) sono stabiliti i criteri per la valutazione del percorso formativo con una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% del monte ore complessivo;

- d) è stabilito il costo a carico dei partecipanti che non potrà essere superiore a 400,00 euro per ogni iscritto, tenendo conto anche del numero degli iscritti e del costo complessivo del corso;
 - e) è stabilito il numero di edizioni che possono essere realizzate;
 - f) è stabilito il numero massimo e il numero minimo di partecipanti per edizione;
 - g) è stabilito il periodo di realizzazione dei corsi di aggiornamento;
 - h) sono stabilite le modalità di iscrizione;
 - i) è individuato il soggetto che realizzerà il percorso formativo;
 - j) sono individuate le modalità di realizzazione del corso;
3. I soggetti realizzatori dei corsi di aggiornamento sono quelli individuati all'articolo 5.

Articolo 8

Attestazione degli esiti

1. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente formativo, sono formalizzati gli esiti del corso di aggiornamento;
2. Della frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento è rilasciata attestazione all'interessato.